

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI
occorrente all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento (Parco macchine di Rovereto)

Sommario

Art. 1 – Oggetto del servizio	2
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Verifiche sull’esecuzione delle prestazioni.....	4
Art. 4 – Durata	4
Art. 5 – Obblighi a carico dell’appaltatore	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 8 – Importo del contratto e prezzi.....	5
Art. 9 – Contratto e spese	6
Art. 10 – Garanzia definitiva	7
Art. 11– Sospensione dell’esecuzione del contratto	7
Art. 12 – Varianti contrattuali.....	7
Art. 13 – Fatturazione pagamenti.....	7



Art. 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 15 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore	9
Art. 16 – Subappalto e cessione.....	10
Art. 17 – Inadempimenti e penalità.....	11
Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione	11
Art. 19 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	11
Art. 20 – Sostituzione del Legale Rappresentante	13
Art. 21 – Sicurezza sul lavoro	13
Art. 22 – Tutela dei lavoratori	13
Art. 23 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento APSS	13
Art. 24 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa.....	14
Art. 25 – Recesso	16
Art. 26 – Intervenuta disponibilità di Convenzioni APAC o CONSIP.....	16
Art. 27 – Responsabilità.....	16
Art. 28 – Definizione delle controversie	16
Art. 29 – Norma di chiusura.....	16

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio annuale di manutenzione e riparazione di automezzi del parco macchine di Rovereto di proprietà dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento con opzione di estensione di acquisto di medesimi servizi, esercitabile durante il periodo contrattuale, per un ulteriore importo massimo di Euro 5.000,00.
2. Il parco macchine oggetto del servizio richiesto è composto attualmente da n. 17 veicoli:

	NR.INVENTARIO	MODELLO	TARGA	ALIMENTAZIONE
1	C5-62086	FIAT DUCATO 9P	CW283EF	GASOLIO
2	C5-56034	FIAT DOBLO'	CW874RD	METANO/BENZINA
3	C5-70960	FIAT SCUDDO	DM806YK	GASOLIO
4	C5-71156	FIAT PANDA VAN	DP852AS	BENZINA
5	C5-99144	RENAULT CLIO	FB614FK	BENZINA



OHSAS 18001:2007





6	C4-30028	FIAT DUCATO	FB661YA	GASOLIO
7	C5-99211	DACIA DOKKER	FC016MN	GASOLIO
8	C5-49121	FIAT PUNTO	CS933NA	BENZINA
9	C5- 48374	FIAT PUNTO	CM236WX	BENZINA
10	C5-76530	FIAT PANDA	DT759DE	METANO/BENZINA
11	C5-76598	FIAT PANDA	DT762DE	METANO/BENZINA
12	C5-76543	FIAT PANDA	DT763DE	METANO/BENZINA
13	C5-76670	FIAT PANDA	DT764DE	BENZINA/METANO
14	C5-76544	FIAT PANDA	DT766DE	METANO/BENZINA
15	C5-81528	FIAT PANDA 4X4	EB361ZZ	BENZINA
16	C4-83518	FIAT PANDA 4X4	EH864JZ	BENZINA
17	C5-102648	FIAT PANDA	FK788AE	BENZINA

3. Si precisa che in fase di esecuzione contrattuale il sopra indicato parco macchine potrebbe essere soggetto a modifiche (aggiunta o sostituzione di automezzi); pertanto la presente Amministrazione si riserva di richiedere l'effettuazione del servizio, oggetto del presente Capitolato, alle medesime condizioni contrattuali, su veicoli aggiuntivi o diversi da quelli indicati nel presente documento.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

- L'appaltatore deve garantire almeno le seguenti attività:
 - Effettuazione del tagliando, su base del kilometraggio effettuato, come previsto dal programma di manutenzione contenuto nel manuale d'uso dell'automezzo;
 - Revisione/manutenzione/riparazione dell'automezzo;
 - Servizio di recupero con carro attrezzi;
 - Spese accessorie ai servizi di cui sopra(es.pagamento bollettini tagliando);
- L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
- L'appaltatore dovrà comunicare il nome/i della persona responsabile del servizio, cui l'Amministrazione potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.
- Le prestazioni oggetto del presente servizio, devono essere eseguite a regola d'arte e con l'impiego di materiali e prodotti di prima qualità.
- Nello specifico il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:
 - Gli interventi saranno eseguiti dall'Appaltatore dopo la trasmissione dell'ordine di lavoro, nel quale saranno riportati il numero di ordine, la data, i dati identificativi del veicolo e gli interventi da eseguire;
 - Le prestazioni concordate dovranno essere eseguite entro 48 ore solari



dalla consegna del veicolo, fatti salvi casi particolari adeguatamente motivati;

- Per ogni tipo di lavorazione, l'Appaltatore deve procedere alla compilazione di apposito preventivo che verrà sottoposto a specifica autorizzazione;
- Al termine di ogni lavorazione l'Appaltatore dovrà redigere uno specifico rapportino/bolla con indicazione delle prestazioni eseguite.

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto.

6. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi previsti dal presente contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi quelli catalogati come "rifiuti tossici e nocivi" nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia.

Art. 3 – Verifiche sull'esecuzione delle prestazioni

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase e della corretta determinazione dei corrispettivi tramite consultazione dei tempi. Tali controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'APSS oppure appositamente incaricato: in ogni caso l'appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell'esecuzione dei propri compiti.

Art. 4 – Durata

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 1 (uno) anno fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata di APSS in caso di definizione dell'appalto specifico del servizio di fleet management riferito all'accordo quadro di Consip SpA;
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, in ogni caso per un massimo di 180 giorni. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base





alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Appaltatore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire copia dei Cataloghi e/o Listini dei prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, nonché garantire la consultazione dei tempari o simili, utilizzati per la determinazione dei corrispettivi;

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.3) altri eventuali allegati;
2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile; il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge 13 agosto 2010, n. 136; il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la legge 6 novembre 2012, n. 190; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51; le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 8 – Importo del contratto e prezzi

1. I prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore, e devono essere onnicomprensivi di tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara.



2. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.
3. Le condizioni di aggiudicazione si intendono fisse per tutta la durata del contratto e non ne potrà essere richiesta la variazione per alcun motivo.
4. Lo sconto sui materiali forniti e sui ricambi di alta e bassa movimentazione verrà applicato sui Listini Ufficiali delle case costruttrici di riferimento di ogni automobile, vigenti alla data dell'emissione dell'ordine; lo sconto offerto sui Listini deve rimanere fisso per tutta la durata del contratto, così come il costo orario della manodopera e il prezzo dei tagliandi.
5. L'Appaltatore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire copia dei Cataloghi e/o Listini dei prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, nonché garantire la consultazione dei tempari o simili, utilizzati per la determinazione dei corrispettivi;
6. La stazione appaltante ha la facoltà di modificare il contratto nei casi previsti dall'art. 27 della l.p.n. 2/2016; in particolare si riserva:
 - la possibilità di richiedere, in previsione dell'inserimento in corso contrattuale di ulteriori automezzi, oltre a quelli già indicati all'articolo 1 del presente capitolato, l'effettuazione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, su veicoli aggiuntivi fino all'importo massimo di 5.000,00 Euro Iva esclusa;
 - la possibilità di aumentare o diminuire la quantità del servizio entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 9 – Contratto e spese

1. A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, A.P.S.S. procederà nei confronti dell'Appaltatore alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e A.P.S.S. avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.
2. Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad A.P.S.S..
3. Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di mancato versamento di tali spese, APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla garanzia definitiva, aumentandola degli interessi legali.
4. Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria in seguito alla conclusione della procedura telematica su mercato elettronico della Pubblica



Amministrazione trentina, tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile in materia contrattuale.

5. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
6. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato Speciale;
 - b) la documentazione tecnica dell'Appaltatore;
 - c) l'offerta economica dell'Appaltatore;

Art. 10 – Garanzia definitiva

La garanzia definitiva è facoltativa nei termini e nelle modalità previste ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016. Con riferimento al suddetto articolo normativo e in considerazione del presunto importo di affidamento oggetto del presente Capitolato, codesta Amministrazione intende avvalersi della facoltà di richiedere, in sostituzione della prestazione della garanzia definitiva, una riduzione dello 0.75% del prezzo di aggiudicazione.

Art. 11– Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Fatturazione pagamenti

1. Il servizio di cui al presente capitolato è soggetto a fatturazione su base mensile posticipata. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell'ordinativo d'acquisto di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordinativo.
2. In considerazione del fatto che l' APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.
3. APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore su base mensile posticipata, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto di eventuali subappaltatori. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di



- accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura;
4. In caso di rilevazione di "non conformità" nella fornitura delle merci e/o nella sostituzione delle stesse il pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione di quanto contestato, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 5. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
 6. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
 7. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.
 8. Richiamato il precedente art. 2 del presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data ordine dell'ordinativo di acquisto di APSS e il relativo CIG.
 9. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.
 10. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'affidatario (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
 11. L'affidatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all'art. 20 del presente Capitolato speciale d'Appalto.
 12. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 13. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 11 del presente Capitolato speciale d'Appalto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al



raggruppamento note all'APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

14. Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni sono autorizzate ad operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:
 - utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
 - comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
 - indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato;
 - inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
 - comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
2. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 15 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate





tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Subappalto e cessione

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell'art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
2. L'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
3. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell'art. 27 della L.P.2/2106.
4. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'APSS.
5. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa.
6. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all'APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all'APSS e deve contenere la clausola secondo cui l'APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'APSS
7. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all'APSS il diritto all'esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.



OHSAS 18001:2007



Art. 17 – Inadempimenti e penalità

1. Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla riesecuzione di quanto ordinato, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della prestazione e per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato o stabilito dall'APSS, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'APSS potrà rivolgersi per l'effettuazione del servizio ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste.
3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Servizi Generali di APSS dott.ssa Ilaria Maraner.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede, qualora opportuno, a nominare un soggetto diverso per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico: in tal caso, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 19 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1. I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati da APSS esclusivamente per le specifiche finalità del trattamento inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e, in particolare, per espletare in modalità telematica procedure di gara per servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: DLgs 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; LL.PP. n. 2/2016, n.





23/1990 e relativo regolamento di attuazione, L.P n. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione; DPR n. 445/2000.

2. Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti pubblici: il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è quindi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nonché - in caso di aggiudicazione - ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).
3. I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra. In particolare, informiamo che i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
 - soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara, interessati al procedimento che propongono istanza di accesso, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa che disciplina l'accesso agli atti,
 - soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati nel presente paragrafo.
4. I dati personali potranno inoltre essere diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, con particolare riferimento al DLgs n. 50/2016, al DLgs n. 33/2013, alla L.P. n. 4/2014 ed alla L.P. n. 2/2016.
5. I dati potranno infine essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio dei Revisori, sempre per l'adempimento degli obblighi di legge indicati nella normativa sovra citata ai quali è soggetto il Titolare.
6. Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.
7. I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile e liberamente accessibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.
8. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
9. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 - 38123 Trento - tel. 0461/904172- urp@apss.tn.it.
10. Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, è il Responsabile Unico del Procedimento.
11. L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di





contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

12. L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 20 – Sostituzione del Legale Rappresentante

L'ente ha l'obbligo di comunicare all'APSS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto.

Art. 21 – Sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008, non si applica a detta fornitura ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis.

Art. 22 – Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. L'Appaltatore stesso si impegna altresì a regolare, nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.

Art. 23 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento APSS

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono obbligati a





rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente) L'appaltatore si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

2. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Apss, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell'APSS nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento, inoltre come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 d.Lgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
5. L'appaltatore si impegna, infine, a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "AmministrazioneTrasparente"> Altri contenuticorrruzione> documenti anticorruzione> documenti operativi vigenti

Art. 24 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, A.P.S.S. potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente



comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
 - b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - c) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
 - d) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
 - e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da A.P.S.S.;
 - f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
 - g) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo;
 - h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto;
 - i) nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010.
3. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di A.P.S.S. il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.
 5. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da A.P.S.S. per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
 6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
 7. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).
 8. La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.





Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs n.50/2016.

Art. 26 – Intervenuta disponibilità di Convenzioni APAC o CONSIP

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 27 – Responsabilità

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Norma di chiusura

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



OHSAS 18001:2007

